



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Cogollo del Cengio (VI)
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 02144560246-01042022-1745 - SUAP 5248
Ditta Bisenzi Srl - Stabilimento di Cogollo del Cengio (VI), Via delle Calcare, n. 16
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 286/2022 del 21/12/2022 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 271/2021 del 19/11/2021 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Si segnala che l'efficacia del provvedimento provinciale è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico e che l'esercizio di attività privo di autorizzazione, costituisce reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti Saluti

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 286/2022 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **286/2022** del **21/12/2022**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: BISENZI SRL

Sede legale: Via Fonti, n. 8, 36013 Piovene Rocchette (VI)

Sede operativa: Via delle Calcare, n. 16, 36010 Cogollo del Cengio (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 28419 del 08/07/2022 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2021 del 10/12/2021 prot. n. 9726 rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio (VI) che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue in pubblica fognatura;
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura

Considerata la nota prot. n. 42857 del 20/10/2022 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso il parere pervenuto da Viacqua Spa, in qualità di Gestore della pubblica fognatura (prot. n. 42765 del 20/10/2022);

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 49078 del 16/11/2021, n. 48596 del 30/11/2022, n. 49401 del 06/12/2022);

Preso atto che il Comune di Cogollo del Cengio (VI) non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e pertanto viene confermato il precedente titolo abilitativo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 16/11/2022 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue in pubblica fognatura;
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Scarichi in recapito diverso dalla fognatura"
- "Allegato parere della Società Viacqua Spa"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 18/2011"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico sul suolo delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dallo stabilimento della ditta **Bisenzi s.r.l.** sito in Via delle Calcare n. 16 nel Comune di **Cogollo del Cengio (VI)**.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare:

- l'articolo 113 comma 1, lettera b) che stabilisce che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
- l'articolo 124 detta i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare con l'art. 39 la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni”;

Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) che assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c)” e l'art. 49 lettera c punto 2 che classifica come impianti di Seconda Categoria, “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti”;

Parere n. 02/1219 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente sui criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELLA DITTA E CONSIDERAZIONI:

La ditta effettua attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato (recupero carta e messa in riserva di altre tipologie di rifiuti).

L'attività condotta dalla ditta rientra nelle tipologie di attività presenti nell'allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (P.T.A.).

La ditta risulta autorizzata con A.U.A. n. 1/2021 del 10/12/2021 prot. n. 9726 rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio (VI).

La ditta risulta legittimata per lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia su suolo previo trattamento costituito dalle seguenti sezioni: scolmatore acque di prima pioggia, vasca sedimentazione acqua di seconda pioggia e disoleatore a coalescenza, pozzetto prelievo campioni.

Le acque di prima pioggia vengono, previo trattamento, recapitate alla pubblica fognatura.

La ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale per il titolo: autorizzazione agli scarichi di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

L'istanza di modifica è motivata dalla necessità di aggiornare il layout organizzativo per l'ampliamento del piazzale esterno che passerà dagli attuali 700-800 mq a circa 2000 mq.

Non vi saranno modifiche impiantistiche al sistema di trattamento delle acque nonché al sistema di smaltimento sul

suolo in quanto già adeguatamente dimensionati.

Si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTI DA ALTRI ENTI:

- nota del 3 agosto 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 52560 del 4 agosto 2015, con cui la Società Alto Vicentino Servizi srl ha comunicato l'assenza, nell'area di raggio 200 metri dallo scarico della Ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
1	Meteoriche di seconda pioggia	Suolo

PRESCRIZIONI:

- a) Deve essere presente il seguente pozzetto di campionamento nel punto di seguito elencato:
1. un **pozzetto di campionamento fiscale**, da indicare con la sigla "PF1", posto immediatamente a valle del secondo bacino di sedimentazione/disoleazione a servizio della linea di scarico delle acque di seconda pioggia;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale indicato al precedente punto a) deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendenti da eventuali apporti di altre acque reflue;
- c) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, deve far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico sotto indicato, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate secondo la tempistica e almeno per i parametri riportati nella seguente tabella:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri minimi da analizzare
Pozzetto fiscale "PF1"	una volta all'anno dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo	pH, COD, conducibilità (facoltativo), solidi sospesi totali, ferro, rame, cadmio, alluminio, zinco e idrocarburi Totali.

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento) da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative e meteorologiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

- d) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, puliti o sostituiti i filtri, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 - eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;

- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) la ditta deve provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto dello scarico nel corpo recettore o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
- f) le condotte delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e i relativi sistemi disperdenti devono essere isolati da possibili apporti delle acque provenienti dai tetti;
- g) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale "PF1"	Suolo	Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152

- h) i limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- i) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto.

AVVERTENZE:

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

L'eventuale trasferimento, ampliamento, o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMAZIONI:

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri Enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Edoardo Tobaldo

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Luisa Cogo

Il presente Allegato, costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque meteoriche di prima pioggia della ditta BISENZI Srl nello stabilimento sito in via Calcare, 16, comune di Cogollo del Cengio (VI), nella rete fognaria gestita da Viacqua SpA recapitante all'impianto di depurazione di Thiene (VI).

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA:

Richiesta pervenuta dallo Sportello Unico per le attività produttive del comune di Cogollo del Cengio in data 8 luglio 2022, prot. n. 9270.

NUMERO E TIPOLOGIA DI SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- 1) acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale, nella fognatura di via Calcare, comune di Cogollo del Cengio (VI).

Premesso quanto sopra, il Direttore Generale di Viacqua SpA

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
- 2) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una portata massima pari a 12 mc/die e 3 mc/ora ed un tempo di ritardo compreso tra le 5 e le 48 ore dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia deve essere garantito dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la sospensione dello scarico;
- 3) non è autorizzato lo scarico in fognatura di alcuna altra tipologia di acque meteoriche oltre a quelle espressamente riportate nella presente autorizzazione e quindi le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle provenienti dalle superfici coperte dovranno essere scaricate in recapiti alternativi alla pubblica fognatura;
- 4) lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia deve avvenire attraverso il pozzetto di ispezione e campionamento definito, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- 5) la ditta deve effettuare regolari manutenzioni periodiche delle griglie e delle caditorie dell'impianto al fine di garantirne il corretto funzionamento;

- 6) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Viacqua SpA di qualunque fatto o condizione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del proprio impianto di depurazione;
- 7) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate a Viacqua SpA;
- 8) la ditta è tenuta a mantenere il misuratore di portata esistente e a garantirne il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche;
- 9) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del contatore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua SpA almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o il ripristino della strumentazione;
- 10) il presente allegato potrà essere revocato qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre prescrizioni in esso indicate, fermo restando eventuali diverse conseguenze.

AVVERTENZE

- 1) la Ditta dovrà richiedere il rinnovo del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale quando la portata scaricata superi quella autorizzata o venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che a giudizio di Viacqua SpA modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;
- 2) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente a Viacqua SpA, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio, la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura nell'anno precedente;
- 3) Viacqua SpA si riserva di sostituire o integrare il presente allegato qualora intervengano ristrutturazioni sulla rete fognaria.

INFORMAZIONI

- Il presente allegato dovrà costituire parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Il presente documento è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della Ditta richiedente.

Referente per il presente provvedimento

Mauro Lanzi

Contatti: mauro.lanzi@viacqua.it, 0444/955258

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Piccoli

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti

del D.lgs 82/2005)

Firmato digitalmente da: PICCOLI ALBERTO
Data: 19/07/2022 13:51:36

dagli End of Waste (EoW), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funz. Andrea Baldisseri

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Ing. Filippo Squarcina)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievio, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 18/2011

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **Bisenzi S.r.l.** (c.f. e p.iva: 02144560246) per lo stabilimento sito in via Calcare n. 16 in Comune di Cogollo del Cengio (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

D.M. 22/09/2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

la Ditta Bisenzi S.r.l. (c.f. e p.iva: 02144560246) ha l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 1/2021 del 10/12/2021 relativa allo stabilimento di via Calcare n. 16 in Comune di Cogollo del Cengio (VI) rilasciata dal SUAP del Comune di Cogollo del Cengio e che comprende i seguenti titoli: autorizzazione agli scarichi di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura, autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

la Ditta ha presentato l'adeguamento al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" con note acquisite agli atti con prot. 35829 del 23/08/2021, 45937 del 27/10/2021, n. 47777 del 09/11/2021, n. 49078 e n. 49051 del 16/11/2021. La Ditta ha la certificazione ISO 9001 prevista dall'art. 6 del D.M. 188/2020 valida fino al 05/08/2024.

la Ditta, con nota trasmessa dal SUAP acquisita agli atti con prot. n. 28419 del 08/07/2022, ha presentato la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in recapito diverso dalla pubblica fognatura;

la Ditta ha presentato le garanzie finanziarie di € 4.290,00 (con deposito cauzionale di € 2.750,00 + € 1.540,00) previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 (acquisiti agli atti con prot. 45937 del 27/10/2021 e prot. 47484 del 08/11/2021).



ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostative da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1a)	Tipologia D.M. 05/02/1998 all.1, suball.1	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero	R13: D.M. 05/02/1998
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t (R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	12'500 t/anno (R13)
1b)	D.M. n. 188 22/09/2020	Rifiuto da carta e cartone
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero	(R13-R3: D.M. n. 188 22/09/2020)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	20 t (R13-R3)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2'500 t/anno (R13-R3)
2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	25 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno
3)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
	Codice C.E.R.	070213 120105 160119
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno
4)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	8.4 rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali
	Codice C.E.R.	040209 040221 040222 160122 200110 200111
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	7,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	300 t/anno

5)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	030101 030105 150103 170201 191207
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	7,5 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1'000 t/anno

PRESCRIZIONI:

- La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 70 tonnellate.
- La quantità massima in deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 14 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore o uguale a 10 tonnellate/giorno.
- La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio, identificata anche come lotto massimo, è di 75 tonnellate.
- Nei casi di produzione di lotti di EoW inferiori a quelli di cui al punto 4), dovrà comunque essere prevista la dichiarazione di conformità di cui al successivo punto 6);
- La dichiarazione di conformità associata al singolo lotto EoW, da attuare e verificare attraverso una specifica procedura gestionale, dovrà sempre consentire di risalire all'identificazione delle seguenti condizioni:
 - ai rifiuti da cui è stato generato il lotto EoW;
 - al campione e all'analisi di riferimento del lotto EoW, con validità non superiore ai 6 mesi precedenti;
 - alla destinazione del lotto EoW in base alla qualità di carta recuperata.

AVVERTENZE:

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. n. 188 del 22/09/2020 e dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

- ad inviare, tramite pec, copia del versamento dei diritti di iscrizione, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, **entro il 30 aprile di ogni anno**; il versamento deve essere effettuato unicamente tramite il **portale MayPay-Pagamenti** sul sito della Provincia. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
- a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- inviare copia del rinnovo delle certificazioni relative al D.M. 22/09/2020 n. 188 in materia di "End of Waste".

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti